



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



## CIRCOLARE INFORMATIVA: GIUGNO 2023

### LOTTERIA ISTANTANEA DEGLI SCONTRINI

Copertura fino al 100% delle spese per gli interventi di adeguamento strumentale  
Definite le modalità di attuazione del credito di imposta per adeguare gli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

**Sul documento commerciale dovrà essere riprodotto un codice bidimensionale** per ogni cessione di beni o prestazioni di servizi di importo pari o superiore a un euro pagato interamente in modalità elettronica. Occorrerà pertanto intervenire, entro il prossimo 2 ottobre, sui dispositivi di certificazione fiscale, programmandoli in modo tale che siano in grado di controllare l'importo minimo e le modalità di pagamento, così da potere generare il codice bidimensionale da stampare sul documento rilasciato al cliente.

La lotteria degli scontrini a estrazione istantanea, a differenza di quelle settimanali, mensili e annuale, prevede una verifica immediata della vincita di **cui l'acquirente verrà a conoscenza, immediatamente dopo l'acquisto effettuato.** Il contrasto all'evasione viene quindi perseguito incentivando l'acquirente, con la prospettiva di una vincita immediata, a richiedere il rilascio di un documento commerciale pagando con uno strumento tracciabile e non in contanti.

Il codice deve essere eventualmente inserito in aggiunta al codice lotteria, se quest'ultimo viene fornito dal consumatore, e non deve essere presente, invece, nel caso venga comunicato il codice fiscale.

Il credito è infine riconosciuto in misura pari al 100% della spesa sostenuta per l'adeguamento, sino a un massimo di 50 euro per ogni strumento. Potrà essere utilizzato già dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese di registrazione della fattura per l'adeguamento.

Il credito non sarà tuttavia fruibile, con scarto del relativo F24 in cui viene esposto in compensazione, se il plafond residuo stanziato risulterà incapiente: il riconoscimento avviene, infatti, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

Web [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



## LAVORO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO

Proroghe e rinnovi con causale solo se si superano i dodici mesi  
Eliminato l'obbligo che oggi scatta già dopo la scadenza del primo contratto  
Per la nuova soglia temporale si calcolano solo i contratti stipulati dopo il 5 maggio

Con gli emendamenti approvati dalla decima commissione del Senato, vengono introdotte nel decreto Lavoro (48/2023) alcune novità importanti in materia di contratto a termine e somministrazione.

La prima e più rilevante riguarda la disciplina dei rinnovi dei contratti a tempo determinato (sia diretti, sia a scopo di somministrazione), che viene equiparata a quella delle proroghe. Secondo la normativa ancora oggi vigente, l'obbligo di indicare la causale sussiste in due casi distinti:

\*\*per la proroga (l'atto che interviene quando ancora il precedente contratto non è scaduto) quando la prosecuzione del rapporto determina il superamento dei dodici mesi di durata complessiva;

\*\* per il rinnovo (l'accordo che interviene dopo la scadenza del precedente contratto), invece, l'obbligo di indicare la causale sussiste da subito, a prescindere dalla durata complessiva dei rapporti coinvolti.

Con la modifica votata in commissione, anche per i rinnovi si introduce una soglia temporale: la causale serve solo quando la sommatoria dei rapporti determina il superamento dei 12 mesi di durata complessiva.

## DECRETO LAVORO

### SANZIONI AMMINISTRATIVE PER OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI

Con il Decreto Lavoro viene mitigata la sanzione amministrativa pecuniaria, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, per la quota a carico del lavoratore, operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore stesso, per un importo non superiore ad euro 10.000.

La sanzione, in precedenza fissata in un importo compreso tra euro 10.000 ed euro 50.000, viene ridotta a una volta e mezzo l'importo omesso fino a quattro volte lo stesso importo.

Si ricorda che per importi superiori ad euro 10.000 sussiste tuttora il reato penale di appropriazione indebita.